



# COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI

(Provincia di Arezzo)

## Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

### Deliberazione n. 60 del Registro in data 15/12/2017

**OGGETTO: Approvazione modifiche ed integrazioni al Regolamento I.U.C. - parte TARI**

L'anno duemiladiciassette, il giorno quindici, del mese di dicembre, alle ore 08.35, nella Sala Consiliare, in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale

Risultano all'appello nominale:

COMPONENTI	Presente	Assente
<b>MONTANARO SALVATORE- SINDACO</b>	X	
<b>TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE</b>	X	
<b>GALLI MIRCO- CONSIGLIERE</b>	X	
<b>BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE</b>	X	
<b>RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE</b>	X	
<b>BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE</b>	X	
<b>FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE</b>	X	
<b>PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE</b>	X	
<b>ERMINI MARCO- CONSIGLIERE</b>		X
<b>CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE</b>	X	
<b>BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE</b>	X	

Presenti: 10 Assenti: 1

La Seduta è pubblica.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott.ssa Rossi Ornella il quale provvede alla stesura del presente verbale.

Il Presidente Montanaro Salvatore, in qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

*Il Sindaco illustra la proposta*

**VISTO** l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**RICHIAMATO** l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

**DATO ATTO** che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*;

**VISTO** il Regolamento comunale disciplinante l'Imposta Unica Comunale – IUC approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 10/07/2014, esecutiva ai sensi di legge e successive modifiche ed integrazioni;

**RITENUTO** necessario procedere ad una integrazione e modifica del regolamento IUC – Parte Seconda TARI, come di seguito indicato:

### **PARTE SECONDA - REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TARI**

Nell'art. 15 - Periodi di applicazione del tributo – comma 4, primo periodo, che recita: *“Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi.”* vengono soppresse le parole *“in particolare”*.

L'art. 17 – Occupanti le utenze domestiche – comma 6 che recita *“Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante all'anagrafe comunale alla data del 30 giugno dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.”* viene così riformulato: *“Il numero degli occupanti*

*le utenze domestiche è quello risultante all'anagrafe comunale alla data del 30 aprile o dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente”*

L'art. 23 – Riduzioni per le utenze domestiche

comma 1 - lett. c) che recita: “*Nei nuclei familiari in cui siano presenti componenti che di fatto non abitano in via esclusiva nell'immobile di residenza e siano titolari di contratto di locazione presso altro Comune regolarmente registrato, si applica una riduzione del 10% (dieci/percento) nella parte fissa e nella parte variabile, purché sia presentata entro il mese di maggio dell'anno di riferimento, copia del contratto di locazione in corso*” è riformulato come segue: “*Nei nuclei familiari in cui siano presenti componenti che di fatto non abitano in via esclusiva nell'immobile di residenza e siano titolari di contratto di locazione presso altro Comune regolarmente registrato, si applica una riduzione del 10% (dieci/percento) nella parte fissa e nella parte variabile, purché siano presentate, entro il mese di aprile, la dichiarazione di variazione e la copia del contratto di locazione in corso. La dichiarazione è valida per l'anno di presentazione e dovrà essere ripresentata ogni anno fino alla sussistenza dei requisiti.*”;

comma 2 che recita: “*Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione*” all'inciso “*Le riduzioni di cui al comma precedente*” si aggiungono le parole “*lett. a) e b)*” e la frase “*o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione*” viene soppressa.

**RICHIAMATA** la nota del 28-02-2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 comma 1 del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito in L. n. 213 del 07 dicembre 2012, in data 03.02.2014 n. 1133;

**ACQUISITI** i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, inserito nella presente deliberazione;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il D.lgs. 267/2000;

Prima della votazione esce il Consigliere Ernesto Ferrini e rimangono 9 Consiglieri;

Con votazione espressa in forma palese che riporta il seguente esito:  
favorevoli 7, astenuti n. 2 (Consiglieri Convertini e Belardini)

## **DELIBERA**

1. **DI MODIFICARE ED INTEGRARE** il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale -IUC- (approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 10/07/2014 e ss. mm. ii. nel testo coordinato di seguito riportato:

## PARTE SECONDA - REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TARI

Art. 15 - Periodi di applicazione del tributo

comma 4, primo periodo, *“Le variazioni intervenute nel corso dell'anno nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi.”*

Art. 17 – Occupanti le utenze domestiche:

- comma 6: *“Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante all'anagrafe comunale alla data del 30 aprile dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente”*

Art. 23 – Riduzioni per le utenze domestiche

- comma 1 - lett. c) *“Nei nuclei familiari in cui siano presenti componenti che di fatto non abitano in via esclusiva nell'immobile di residenza e siano titolari di contratto di locazione presso altro Comune regolarmente registrato, si applica una riduzione del 10% (dieci/percento) nella parte fissa e nella parte variabile, purché siano presentate, entro il mese di aprile, la dichiarazione di variazione e la copia del contratto di locazione in corso. La dichiarazione è valida per l'anno di presentazione e dovrà essere ripresentata ogni anno fino alla sussistenza dei requisiti ”;*

- comma 2 *“Le riduzioni di cui al comma precedente lett. a) e b) si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione.”*

2. **DI DARE ATTO** che le modifiche di cui alla presente deliberazione entrano in vigore dal 1° gennaio 2018 e non verranno applicate retroattivamente per i precedenti esercizi;
3. **DI DARE ATTO** che il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nel testo coordinato a seguito delle modifiche di cui al presente atto verrà pubblicato sul sito istituzionale alla sezione “Amministrazione trasparente”;
4. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità in premessa indicate.

Dopo la votazione rientra il Consigliere Ferrini e sono presenti 10 Consiglieri.

## Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 15/12/2017

OGGETTO: *Approvazione modifiche ed integrazioni al Regolamento I.U.C. - parte TARI*

**Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000**

<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</b>	Per quanto riguarda la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
	<b>FAVOREVOLE</b>
	Data, 06/12/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli
<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</b>	Per quanto riguarda la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:
	<b>FAVOREVOLE</b>
	Data, 06/12/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

*IL SINDACO*

Fto DOTT. SALVATORE MONTANARO

*IL SEGRETARIO GENERALE*

Fto DOTT.SSA ORNELLA ROSSI

---

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile amministrativo,

Visti gli atti d'ufficio,

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

#### **ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- Viene pubblicata all'albo pretorio comunale on line, come prescritto dall'art. 32, comma 1, della L. 69/2009 e dall'art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per i vi rimanervi per 15 giorni consecutivi dal 17/01/2018 al 01/02/2018

Castiglion Fibocchi, 17/01/2018

IL SEGRETARIO GENERALE  
Fto DOTT.SSA ORNELLA ROSSI

---

#### ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

#### **ATTESTA**

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata dichiarata:

Ordinaria esecutività

Castiglion Fibocchi, 27/01/2018

IL SEGRETARIO GENERALE  
Fto DOTT.SSA ORNELLA ROSSI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì 17/01/2018

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI